

COPIA



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 DEL 05.03.2020

OGGETTO:

Accoglimento istanza di ammissione al patrocinio e gradimento legale presentata dal dipendente (....omissis.....) in relazione al procedimento penale RGNR 1850/2019.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di marzo alle ore 10,40 presso la sede municipale, a seguito di convocazione a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori componenti:

Cognome e nome	Presente	Assente
ROSANO Sergio – sindaco	X	
FRANCESE Francesca, Elena – assessore	X	
IENARO Pietro – assessore		x
TOTALE	2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dottor Francesco Maruccia.

Assume la Presidenza il Sindaco, Geom. Sergio Rosano, il quale, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 657 del 24/02/2020 con la quale il dipendente [...OMISSIS...] ha presentato istanza di ammissione all'istituto del patrocinio legale in relazione al procedimento penale n° 1850/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Palmi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 CCNL 12.2.2002 comunicando quale proprio difensore di fiducia l'Avv. Antonio Giuseppe MONEA, del Foro di Palmi con Studio in Serrata (RC) P.zza Matteotti n° 8;

Visto l'art.12 CCNL Area II Dirigenza del 12.2.2002, rubricato "Patrocinio Legale", in base al quale:

"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 27.2.1997";

Rilevato che le condizioni ed i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio legale, nei termini previsti dalla vigente normativa e dagli strumenti di contrattazione collettiva di comparto (nella fattispecie, il richiamato art. 12 CCNL 12.02.2002), sono i seguenti:

1. che il procedimento giudiziario sia direttamente connesso a fatti e/o atti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione pubblica esercitata o dell'ufficio rivestito, riconducibili quindi al rapporto di lavoro e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale;
2. che nella fattispecie ricorra il requisito dell'assenza di conflitto d'interessi tra il dipendente e la propria Amministrazione;
3. che vi sia il gradimento sulla nomina del legale di fiducia;
4. che il procedimento si risolva con una sentenza che escluda l'assenza di responsabilità da parte del dirigente, per dolo o colpa grave, in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio;

Richiamate, in particolare, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 CCNL dei dirigenti EE.LL., per la quale l'onere di difesa, da parte dell'Ente, viene assunto *"sin dall'apertura del procedimento"*, nonché quella di cui al comma 2 del medesimo articolo, che prevede la ripetizione degli oneri sostenuti per la difesa, *"in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave"*;

Preso atto di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012, e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile afferma che: "La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto

indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012);

Considerato in merito altresì l'indirizzo consolidato dalla Magistratura Civile nonché da quella Contabile che le spese sopportate dai dipendenti o Amministratori per la propria difesa giudiziale possono essere liquidate entro il limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica;

Rilevato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono inerenti all'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra lo stesso e l'Ente;

Precisato che, ai sensi della succitata normativa e a seguito di un'attività di istruttoria svolta sull'istanza, è stata verificato che:

- ⇒ il procedimento penale si riferisce a dei fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dal dipendente e nell'esercizio delle attribuzioni affidategli;
- ⇒ non appare sussistente una situazione di conflitto di interessi e comunque, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'ente va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;
- ⇒ l'assistenza in giudizio, risulta conferita ad un legale, Avv. Antonio Giuseppe MONEA, di gradimento dell'amministrazione;
- ⇒ il procedimento dovrà risolversi con l'esclusione di responsabilità in capo al dipendente qualora dovesse emergere una palese situazione di conflitto di interessi il patrocinio legale di cui al presente atto dovrà intendersi immediatamente revocato;

Ritenuto necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, nonché, della propria immagine, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato;

Dato atto che in caso di formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. al legale, qualora ne maturasse il diritto, sarà riconosciuto il rimorso secondo i parametri medi e minimi relativamente all'attività processuale svolta;

Precisato che laddove il procedimento dovesse chiudersi in una fase preliminare l'importo medesimo dovrà essere ridotto in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta;

Ritenuto conseguentemente, di poter assumere gradimento alla scelta del legale;

Acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

Evidenziato che allo stato attuale non è previsto alcun onere finanziario a carico di questo Ente e pertanto non è richiesto parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accogliere l'istanza di ammissione all'istituto del patrocinio legale presentata dal dipendente [...OMISSIS...] in relazione al procedimento penale RGNR 1850/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 CCNL del 12/02/2002 Area II Dirigenza EE.LL.;
3. di esprimere il gradimento sul nominativo del professionista individuato nell'Avv. Antonio Giuseppe MONEA del Foro di Palmi, con studio in Serrata, Piazza Matteotti n° 8;
4. di prendere atto che il predetto legale si atterrà, nella predisposizione della parcella, ai compensi minimi secondo le tariffe professionali in vigore al momento dell'eventuale rimborso delle spese legali in favore del dipendente
5. di dare atto che l'eventuale diritto al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in oggetto dovrà essere deliberato con apposito provvedimento solo a seguito della conclusione del giudizio e nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 86 del TUEL così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 conformemente agli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco MARUCCIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Sergio Rosano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco MARUCCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- ☐ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- ☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a termine dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Pietro di Caridà, 05.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco MARUCCIA

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 6 MAR 2020
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi
(Prot. n° 811. - Reg. Pubbl. n° 112.)

L'Addetta dell'Uff. Protocollo

f.to Lamari Antonia

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MARUCCIA

